

Spett.le RTI costituendo
MICROCREDITO TRENTINO
ALTO ADIGE S.p.A. e
SETTEN GENESIO S.p.A.
settengenesiospa@legalmail.it

Venezia, 11 dicembre 2019

Prot. n. 9742 /2019

Oggetto: Proposta in PPP ai sensi dell' art. 180, 187 e 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. oggetto la Nuova residenza per anziani non autosufficienti (90 P.L.)
V. C.Urbani 4 - Mestre Venezia - Richiesta chiarimenti.

Spett.le RTI,

scriviamo con riferimento alla proposta di partenariato depositato dalla Società Setten Genesio Spa e dall'istituto Mediocredito Trentino avente per oggetto la realizzazione della nuova residenza per anziani non autosufficienti in regime di *leasing in costruendo*.

La proposta protocollata sotto il numero 8270 del 28/10/2019 dall'Ente, IRE – Istituzione di ricovero ed educazione - di Venezia richiede secondo l'Ente medesimo alcuni chiarimenti ai fini della pronuncia sulla fattibilità tecnico economica della stessa ai sensi dell'articolo 183 comma 15 del D.lgs. n.50 del 2016, che anticipiamo con la presente e con espressa riserva di formularne altri.

QUESITO 1)

Ebbene con riferimento alla convenzione (**rectius**: contratto quadro) si chiede:

- se i presupposti e le condizioni di equilibrio del piano economico e finanziario coincidano e si sovrappongano agli indicatori di equilibrio oppure se i presupposti e le condizioni costituiscono causa di revisione della concessione solo allorquando comportino una modifica degli indicatori medesimi;
- se tutti i presupposti e le condizioni di equilibrio del piano siano stati prefigurati e circoscritti all'interno del piano come decisivi oppure se nel rispetto della

disciplina vigente solo alcuni, singolarmente prefigurati, vadano considerati tutti come essenziali e causa di revisione della concessione.

QUESITO 2)

Con riferimento alla gara successiva si chiede di chiarire se questa debba avere per oggetto il progetto definitivo oppure se:

- questa debba limitarsi alle migliorie dello studio di fattibilità tecnico economica oppure
- se la gara per la progettazione definitiva possa anche ed ulteriormente prevedere delle migliorie da premiare appositamente rispetto all'impianto del progetto preliminare (rectius: studio di fattibilità).

QUESITO 3)

Con riferimento alle indagini preliminari prodromiche allo studio di fattibilità tecnico economica oggetto della proposta e alla progettazione definitiva oggetto della offerta in sede di gara si chiede di chiarire :

- se le indagini belliche, ambientali, idrogeologiche e geologiche siano state svolte dal proponente in via autonoma con assunzione di responsabilità in via esclusiva senza tener conto e per l'effetto superando quelle della amministrazione precedente e se
- queste saranno poste anche alla base della progettazione definitiva da sviluppare in sede di offerta nel rispetto della legge di gara.

QUESITO 4)

Con riferimento al pagamento delle voci di costo ricomprese nel quadro economico di competenza del proponente e di cui alla proposta si chiede se:

- debba deve essere anticipato dall'ente precedente e poi rimborsato dal proponente oppure se il versamento verrà effettuato immediatamente e direttamente dal proponente sulla base di apposita documentazione fiscale ad esso indirizzato da parte del prestatore delle attività.

QUESITO 5)

Con riferimento ai termini di pagamento dei lavori in corso d'opera, anche attraverso appositi SAL, si chiede di chiarire

- se il pagamento anticipato rispetto all'ultimo termine di scadenza comporti, a vantaggio dell'ente precedente, una riduzione o comunque una contrazione dei costi e degli oneri finanziari in capo all'ente, rispetto a quelli previsti dalla convenzione e dal piano economico finanziario posto alla base della proposta, oppure se le condizioni rimangano immutate.

QUESITO 6)

Con riferimento alla sospensione e alla interruzione dei lavori si chiede di chiarire

- se la inopponibilità al finanziatore ai fini del pagamento dei canoni di prelocazione di cui all'articolo 20 riguardi anche le ipotesi di responsabilità dell'esecutore e anche i casi di forza maggiore, visto che comunque costituisce elemento essenziale del PPP l'onere della disponibilità della infrastruttura ;
- se il recesso a favore delle parti per il protrarsi della sospensione oltre i 180 giorni di cui all'articolo 25 sia compatibile con la ratio del contratto di PPP e comunque con il rischio di disponibilità e se sia debitamente coordinato con la previsione dell'articolo 48 sul recesso.

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE

Ing Giovanni Stigler

